



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

<http://www.comune.brossasco.cn.it>

e-mail: segreteria@comune.brossasco.cn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N.2

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2026 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventuno**, del mese di **gennaio**, alle ore **13:30** il Sindaco ha riunito la Giunta Comunale in collegamento video ai sensi del vigente regolamento comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
AMORISCO Paolo	Sindaco	X	
BEOLETTO Maurizio	Assessore	X	
RIBODETTI Patrick	Vice Sindaco	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MUSSO Dr. Giorgio** in collegamento video.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali

presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le

somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente

gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli

sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. (...omissis...)

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto

legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede

che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale

comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato

ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono

nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle

tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità

costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme

destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da

parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse,

siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così

come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte

dell'ente."

Richiamato l'art. 1, D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione

forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- ☐ servizi connessi agli organi istituzionali;
- ☐ servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- ☐ servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- ☐ servizi di anagrafe e di stato civile;
- ☐ servizio statistico;
- ☐ servizi connessi con la giustizia;
- ☐ servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- ☐ servizio della leva militare;
- ☐ servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- ☐ servizi di istruzione primaria e secondaria;
- ☐ servizi necroscopici e cimiteriali;
- ☐ servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- ☐ servizi di fognatura e di depurazione;
- ☐ servizi di nettezza urbana;
- ☐ servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di

legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente

a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto,

non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o

dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa,

consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;

- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul

fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme

per il primo semestre dell'anno 2026 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da:

o previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 19/12/2025;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria

ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- ☐ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- ☐ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ☐ lo Statuto comunale;

- ☐ il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. di quantificare, in complessivi € 304.899,29 relativamente al primo semestre dell'anno 2026, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, come risultante dal prospetto allegato alla presente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 2. di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
 3. di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'IRPEF ammontano a € 60.000,00;
 4. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;
 5. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
 6. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
 7. di notificare copia del presente atto a POSTE ITALIANE S.P.A. nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.
- Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: MUSSO Dr. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicata all'albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2026 al 17/02/2026 ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OPPOSIZIONI: _____

Li, 02/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MUSSO Dr. Giorgio

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	21/01/2026	F.to: AMORISCO Paolo
Regolarità tecnica	Favorevole	21/01/2026	F.to: AMORISCO Paolo

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il prot.n.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :MUSSO Dr. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 02/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE MUSSO
Dr. Giorgio